

INTERPRETAZIONE GIURIDICA E SIGNIFICATO: UNA RELAZIONE DINAMICA

VITTORIO VILLA

1. TEORIE DELL'INTERPRETAZIONE E TEORIE DEL DIRITTO.

Lo scopo di questo breve saggio è quello di svolgere alcune considerazioni sui rapporti fra interpretazione giuridica e significato, facendo vedere come è proprio questo il nodo centrale da cui bisogna muovere per ricostruire criticamente le concezioni dell'interpretazione oggi dominanti, e anche per proporre, eventualmente, un approccio alternativo. Da questo punto di vista, mi sforzerò, in primo luogo, di esaminare criticamente alcuni presupposti semantici che sono comunemente condivisi — anche se soltanto implicitamente — dalle due concezioni tradizionali (ma ancora oggi particolarmente influenti) dell'interpretazione giuridica, concezioni che si sono storicamente contrapposte più volte — sia pure in versioni differenti — nella cultura giuridica degli ultimi due secoli, ma che, a ben guardare, sono molto più strettamente imparentate fra di loro di quanto non sembri a prima vista: mi riferisco ai due grandi filoni del *formalismo interpretativo* e dell'*antiformalismo interpretativo*. In secondo luogo, proverò a criticare questi presupposti, cercando anche di fornire alcuni lineamenti per una teoria «dinamica» del significato che sia in grado di fornire le basi semantiche per una concezione dell'interpretazione che si proponga — quantomeno come indicazione per una ricerca futura — come decisamente alternativa alle due concezioni sopra menzionate.

Dicevo sopra che i due tradizionali approcci all'interpretazione giuridica sono ancora oggi particolarmente influenti. Ma questo non vuol dire che non si siano verificati, nell'ultimo periodo (in particolare negli ultimi venti anni), dei cambiamenti importanti in

sede di teoria dell'interpretazione giuridica. Questi cambiamenti riguardano, tuttavia, non tanto il modo di configurare l'interpretazione, quanto il peso e il ruolo che essa assume all'interno della teoria del diritto. Se guardiamo, a titolo di esempio, alle tre grandi teorie giuridiche di questo secolo (ovviamente, a quelle di Kelsen, Ross, e Hart), troviamo certamente uno spazio considerevole riservato all'interpretazione giuridica; interi capitoli delle loro opere più importanti¹ sono dedicati alla trattazione di questo tema, sviluppato, ovviamente, in modi diversi. Tuttavia, una importante nota comune di queste tre trattazioni è che il capitolo sull'interpretazione *viene dopo* (topograficamente, ma soprattutto logicamente) quello o quelli dedicati al classico tema della definizione di diritto, con tutte le connesse analisi dedicate alla natura e alla struttura delle regole giuridiche. Nel caso di Kelsen, addirittura, il capitolo sull'interpretazione costituisce quello conclusivo del volume.

Non si tratta, come è chiaro, di scelte meramente tecniche, magari finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di una migliore strutturazione interna delle varie parti dei volumi citati: gli è che l'interpretazione, per questi autori, non è un *elemento costitutivo* per la definizione stessa di diritto (qualunque tipo di definizione si scelga); essa rappresenta, è vero, un presupposto (necessario?) per l'attività di applicazione giudiziale del diritto ai casi concreti (*interpretazione operativa*), per il lavoro di ricostruzione e sistematizzazione svolto dalla dogmatica giuridica (*l'interpretazione dottrinale*), e, secondo Kelsen, per la produzione stessa delle norme facenti parte del sistema giuridico inteso come *sistema dinamico*. Pur essendo, in qualche senso, necessaria, l'attività di interpretazione è però qualcosa che interviene pur sempre su «oggetti giuridici» (normativi o fattuali che siano) in un certo senso già «sussistenti», che sono cioè costituiti come tali prima dello — e indipendentemente dallo — intervento della interpretazione stessa², e che, dunque, possono benissimo rappresentare i punti

¹ Cfr., rispettivamente, H. KELSEN, *Reine Rechtslehre*, trad. it. di M.G. Losano, Einaudi, Torino 1975 (IIIa ed.), cap. VIII; A. ROSS, *Law and Justice*, trad. it. di G. Gavazzi, Einaudi, Torino 1965, cap. IV; H.L.A. HART, *The Concept of Law*, trad. it. di M.A. Cattaneo, Einaudi, Torino 1965 (IIa ed.), cap. VII.

² Da questo punto di vista tali concezioni, pur se teoricamente molto diverse, condividono quello che Barberis felicemente chiama *paradigma oggettuale* (v. M. BARBERIS, *Il diritto come discorso e come comportamento. Trenta lezioni di filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino 1990, pp. 46-51), e cioè l'idea che il nome «diritto» debba necessariamente far riferimento a degli «oggetti».

di riferimento oggettivi dei discorsi (ad esempio di carattere definitorio) svolti dalle teorie giuridiche. Vi sarebbero, dunque, se si segue questa impostazione, due diversi tipi di indagine (facenti capo alla *teoria del diritto in senso stretto* e alla *teoria dell'interpretazione giuridica*), che si occupano di questioni diverse, non necessariamente collegate tra di loro dal punto di vista logico.

Come ho già detto sopra, va comunque riconosciuto che oggi il panorama teorico è decisamente cambiato, e non soltanto all'interno del positivismo giuridico, ma, più in generale, nel più vasto ambito rappresentato dagli orientamenti più significativi e rilevanti della cultura giuridica contemporanea. Non posso naturalmente, in questa sede, soffermarmi ad esaminare il senso e la portata di questi cambiamenti. Mi limito a dire che l'interpretazione giuridica viene ormai da più parti riconosciuta come l'elemento centrale dell'ambito di esperienza giuridico, il profilo fondamentale da cui nessuna definizione di diritto può prescindere. Si può esprimere in modo appropriato questa tesi dicendo che vi è una *relazione concettuale* fra teoria del diritto e teoria dell'interpretazione giuridica, una relazione tale per cui produrre una teoria dell'interpretazione vuol dire fornire *necessariamente* una — o quantomeno una parte della — teoria del diritto.

Basta paragonare le opere prima citate di Kelsen, Ross e Hart con alcuni recenti e significativi lavori di filosofia e di teoria del diritto, per accorgersi come il ruolo «teorico» dell'interpretazione sia profondamente cambiato. Un esempio particolarmente illuminante è costituito da *Law's Empire* di Dworkin, che sostanzialmente si apre con la decisa affermazione di questo nesso concettuale fra diritto e interpretazione³. Che il diritto sia, prima che un insieme di oggetti, *un tipo di attività sociale a carattere interpretativo* è una tesi che trova ormai consensi così ampi, per di più all'interno di aree culturali diverse, da far ritenere che ci si trovi in presenza di un nuovo orientamento teorico, che si colloca in modo trasversale rispetto agli orientamenti teorici tradizionali, e che può essere etichettato come *teoria del diritto come pratica sociale*⁴.

³ Dworkin dice espressamente, all'inizio del libro, che «our law consists in the best justification of our legal practices as a whole» (R. DWORKIN, *Law's Empire*, Fontana Press, London 1986, p. VII).

⁴ Nella nostra cultura giuridica, alcuni saggi pubblicati nel libro collettaneo *Diritto positivo e positività del diritto* (a cura di G. Zaccaria, Giappichelli, Torino 1991) hanno di fatto rappresentato uno dei primi tentativi di sviluppare, sia pure embrionalmente, un approccio del genere da parte di autori facenti parte di

Ma, anche al di là della esplicita condivisione di questo approccio, vi sono, nella teoria giuridica contemporanea, altre concezioni che assegnano uno spazio molto importante all'interpretazione giuridica. In fondo, molte e importanti teorie giuridiche si presentano oggi come *teorie del ragionamento giuridico*⁵, nella consapevolezza che un elemento assolutamente centrale da indagare, per chiarire la natura del diritto, sia quello relativo ai ragionamenti con cui giuristi e operatori giuridici giustificano le loro scelte interpretative.

Sin qui mi pare di aver fatto delle affermazioni piuttosto generiche e per di più scontate, il contenuto delle quali non può, comunque, essere ulteriormente approfondito in questa sede. Forse, però, non è altrettanto scontata l'ulteriore affermazione che mi accingo a fare, sulla scorta di quanto precedentemente detto. Sono convinto che questo grande interesse riservato all'interpretazione giuridica molto spesso non si accompagna, purtroppo, ad uno sforzo di riflessione sufficientemente adeguato su alcuni nodi teorici fondamentali che riguardano la nozione stessa di interpretazione. Quella che, in particolare, mi sembra abbastanza carente è la riflessione dedicata ad alcuni aspetti assolutamente centrali della nozione di *significato*. Mi rendo conto che, a prima vista, questa affermazione può sembrare abbastanza paradossale e implausibile: esiste, infatti, un pieno accordo, nella teoria giuridica contemporanea, sulla tesi secondo cui fa parte del *senso paradigmatico di interpretazione giuridica* che essa sia, da un punto di vista generale, un'attività di attribuzione di un *significato*. I dissensi cominciano, semmai, quando si tratta di precisare quali sono gli oggetti cui l'interpretazione fa riferimento (si tratta necessariamente di «oggetti linguistici»? E, in caso affermativo, di che tipo di oggetti si tratta, enunciati, enunciazioni, proposizioni, ecc.?), e di che tipo di attività si tratti («ricognitiva», «creativa» o qualcos'altro?). Il formalismo e l'antiformalismo si contrappongono nettamente proprio in relazione a quest'ultimo profilo.

tradizioni di ricerca diverse. Penso soprattutto ai lavori di Villa (*Concetto e concezioni di diritto positivo nelle tradizioni teoriche del giuspositivismo*, pp. 155-189), Viola (*Tre forme di positività del diritto*, pp. 301-328) e Zaccaria (*Sul concetto di positività del diritto*, pp. 329-358).

⁵ Qui il pensiero corre subito ai lavori di A. AARNIO (*The Rational as Reasonable. A Treatise on Legal Justification*, Reidel, Dordrecht 1987), R. ALEXY (*Theorie der juristischen Argumentation*, trad. it. a cura di M. La Torre, Giuffrè, Milano 1998), N. MACCORMICK (*Legal Reasoning and Legal Theory*, Clarendon Press, Oxford 1978) e A. PECZENIK (*On Law and Reason*, Kluwer, Dordrecht 1989).

Secondo il primo, infatti, interpretare vuol dire, nel suo senso «genuino», scoprire i significati preesistenti che le norme di solito posseggono (o dovrebbero possedere); per il secondo, invece, interpretare vuol dire, anche qui nel suo senso «genuino», creare *ex novo* dei significati al momento dell'interpretazione, e dunque produrre la norma per il caso concreto (ovvero per una serie di «casi-tipo», ove si sia in presenza della interpretazione dottrinale).

La comune condivisione di quella che potremmo chiamare *definizione concettuale*⁶ di interpretazione giuridica lascerebbe intendere che l'analisi della nozione di significato sia sempre considerata, conseguentemente, come un passaggio necessario per chiarire la nozione di interpretazione. Personalmente, come mostrerò nel paragrafo seguente, condivido integralmente questa tesi, che mi pare opportuno riformulare nei termini di una *relazione concettuale reciproca fra teoria della interpretazione e teoria del significato*. Secondo questo punto di vista, che sottoscrivo in pieno, vi sarebbe allora, al centro della teoria del diritto, una *doppia relazione concettuale*: la prima fra teoria del diritto e teoria dell'interpretazione giuridica; la seconda fra teoria dell'interpretazione giuridica e teoria del significato.

Questa tesi della «doppia relazione concettuale» è, in sostanza, la tesi che fa da sfondo a questo lavoro, tesi della quale si cercheranno di esplorare qui alcune implicazioni (soprattutto con riferimento al nesso fra interpretazione e significato). Ma, per tornare al discorso precedente, a me sembra che, negli studi più recenti sull'interpretazione giuridica, il riconoscimento di questa doppia relazione concettuale sia largamente assente. Quello che invece abbiamo è, o il pieno riconoscimento della centralità dell'interpretazione giuridica per la teoria del diritto, ma senza la dovuta attenzione per la questione del significato; oppure una altrettanto piena consapevolezza della importanza degli studi semantici (condotti spesso in modo molto sofisticato) per la teoria del diritto e della interpretazione, ma in assenza del riconoscimento della centralità dell'interpretazione per la teoria del diritto. Che le cose stiano in questo modo, lo si può vedere attraverso il riferimento ad alcuni esempi concreti particolarmente significativi.

Vi sono, in primo luogo, alcune concezioni per le quali l'interpretazione è davvero al centro della riflessione della teoria del

⁶ Sulla nozione di definizione concettuale, si veda il mio *Conoscenza giuridica e concetto di diritto positivo*, Giappichelli, Torino 1993, cap. I.

diritto, ma altrettanto non vale per il significato. È questo il caso, ad esempio, della teoria di Dworkin. Che questo sia davvero l'atteggiamento di Dworkin lo si può desumere da una delle distinzioni più importanti (ma anche più infelici e confuse) che egli traccia nel suo *Law's Empire*: quella tra teorie interpretative e teorie semantiche⁷. Non è mia intenzione, in questa sede, ripercorrere tutti gli intricati nodi di cui questa distinzione è costellata⁸. Voglio soltanto limitarmi ad osservare che essa, comunque sia configurata, ci consente di desumere come Dworkin non condivida per nulla la tesi, prima avanzata, del nesso concettuale fra interpretazione e significato. Per la verità, l'interesse mostrato da Dworkin per le questioni semantiche è davvero scarso, al punto tale da far sospettare egli sia disposto a sostenere la tesi — francamente implausibile — secondo cui possano darsi teorie giuridiche che, in quanto *interpretative*, non sono per ciò stesso *semantiche*, nel senso che non abbiano bisogno di agganciarsi a presupposti semantici (di qualunque tipo essi siano)⁹.

Una seconda classe di esempi riguarda quelle concezioni che pongono il profilo del significato (e, per alcuni, quello strettamente connesso — secondo la loro opinione — della verità) al centro della teoria dell'interpretazione giuridica, ma non pongono quest'ultima al centro della teoria del diritto. In un recente e importante lavoro di Marmor, ad esempio, si dichiara programmaticamente, sin dall'inizio, che la ricerca sulla interpretazione giuridica sarà svolta cercando di definire la nozione di significato¹⁰, e ci si mantiene poi fedeli all'assunto di partenza, sviluppando delle analisi semantiche abbastanza sofisticate, sulle quali non è qui il caso di soffermarsi; e tuttavia Marmor, quando deve esprimere la sua posizione sull'interpretazione, afferma a

⁷ DWORKIN, *Law's Empire*, cit., pp. 32 ss.

⁸ Un'ottima analisi critica di questa distinzione, con le sue connesse implicazioni, si trova in A. SCHIAVELLO, *Diritto come integrità: incubo o nobile sogno? Saggio su Ronald Dworkin*, Giappichelli, Torino 1998, pp. 136-148.

⁹ Qui non si può che condividere, almeno su questo punto specifico, l'affermazione di Brink, secondo cui «different theories of legal interpretation will rest, implicitly or explicitly, at least in part upon different semantic theories» (D. BRINK, *Legal Theory, Legal Interpretation and Judicial Review*, in «Philosophy and Public Affairs», 17 (1988), p. 111). Sulla grande rilevanza della semantica per la teoria del diritto è d'accordo anche N. STAVROPOULOS, *Objectivity in Law*, Clarendon Press, Oxford 1996, p. 4.

¹⁰ A. MARMOR, *Interpretation and Legal Theory*, Clarendon Press, Oxford 1992, p. 14.

chiare lettere che l'interpretazione è in realtà una eccezione alla comprensione «standard» del linguaggio e della comunicazione, dal momento che appartiene soltanto a quegli aspetti della comprensione che sono «sotto-determinati» dalle regole o dalle convenzioni¹¹. Anche Patterson, in un suo recente libro, si sofferma lungamente sulle questioni del significato e della verità delle proposizioni giuridiche, tenendo conto, in modo molto attento, delle implicazioni che possono scaturire, per questo tema, dalle ben note analisi wittgensteiniane sul *rule following*, nelle loro varie possibili ricostruzioni; ma anch'egli è dell'avviso che è un errore vedere l'interpretazione al centro della teoria del diritto, e proprio perché l'interpretazione è una attività di secondo ordine, che si innesta tutte le volte che manca la «comprensione ordinaria» di un testo¹².

Nel prosieguo del lavoro non mi occuperò di argomentare a favore della sussistenza del nesso concettuale fra teoria del diritto e teoria dell'interpretazione: questo punto sarà sviluppato in un mio nuovo libro, che sarà pubblicato fra breve¹³. Dirò invece qualcosa sull'altro nesso concettuale, quello fra teoria dell'interpretazione e teoria del significato. Vi è comunque un altro elemento di insoddisfazione nei recenti studi dedicati all'interpretazione giuridica, elemento che non riguarda, questa volta, il mancato riconoscimento di questo nesso concettuale: gli è che anche nei lavori che dedicano molto spazio al tema del significato, quello che si ottiene, nella migliore delle ipotesi, è una trattazione adeguata della *statica del significato*, e cioè della questione di «che cosa sia il significato», di «quale sia la sua natura» e di «quali siano le sue caratteristiche»; manca, invece, o è in ogni modo carente, una analisi accurata della *dinamica del significato*, e cioè di «come, in che modo, — ed eventualmente attraverso quali fasi — il significato venga prodotto».

Si tratta, a mio avviso, di una lacuna piuttosto seria, perché è proprio questo il profilo (*la dinamica del significato*) che può servire non solo a chiarire alcuni aspetti fondamentali (ma soprattutto alcuni limiti) delle teorie tradizionali dell'interpretazione giuridica; ma anche a spingere verso una concezione di significato che, proprio in quanto alternativa a quella presupposta

¹¹ *Ibid.*, p. 12.

¹² D. PATTERSON, *Law and Truth*, Oxford University Press, Oxford 1996, pp. 72-86.

¹³ Si tratta di *Costruttivismo e teorie del diritto*, Giappichelli, Torino 1998.

dagli approcci tradizionali, sia in grado di porre le basi per una visione diversa, e *migliore*, dell'interpretazione giuridica.

Nel prosieguo di questo lavoro cercherò di mostrare, per l'appunto, come una comune concezione, assolutamente inadeguata, del significato (una concezione *statica*) stia alla base — anche se in modo totalmente implicito — dei due tradizionali approcci all'interpretazione, il formalismo e l'antiformalismo, nelle loro differenti versioni. Questa concezione produce, tra le altre conseguenze indesiderabili, anche quella legata ad una configurazione dell'attività interpretativa sulla base della quale viene posta una sorta di *alternativa dicotomica* fra «scoprire significati», e «crearne di nuovi». L'interpretazione, insomma, viene ricondotta, di volta in volta, ad una delle due qualificazioni dicotomiche: o a quella della «interpretazione/scoperta», o a quella della «interpretazione/creazione».

Per la verità, questa dicotomia raramente si è presentata da sola, nella storia della cultura giuridica più recente. Essa, al contrario, fa di solito parte di una sorta di «rete» di contrapposizioni dicotomiche, fra loro collegate, che annovera anche altre contrapposizioni, ad esempio quelle del tipo: «prendere atto del diritto positivo» e «prendere posizione su di esso»; «descrivere il diritto positivo» e «sottoporlo a valutazioni critiche»; «fare discorsi *sul* diritto» e «fare discorsi *nel* diritto»; e il discorso potrebbe continuare.

Sono da tempo convinto che queste dicotomie hanno radici epistemologiche comuni, radici che vanno portate alla luce e sottoposte a critiche puntuali. Mi manca naturalmente lo spazio, in questo breve saggio, di svolgere questo compito; mi preoccupo però soltanto di esaminare la dicotomia fra «scoprire significati» e «crearne di nuovi». Mi sforzerò, dunque, di criticare questa dicotomia, e i presupposti semantici (legati alla visione statica del significato) sui quali essa si basa, cercando poi di sostituirli con altri, ritenuti più adeguati.

A conclusione di questo primo paragrafo, a carattere introduttivo, mi pare opportuno indicare i vari passaggi lungo i quali si articolerà il mio saggio. Nel secondo paragrafo cercherò di precisare alcuni contorni della nozione di significato che verrà accettata in questa sede, come nozione ritenuta più appropriata per accompagnarsi all'interpretazione (giuridica). Nel terzo paragrafo cercherò di sviluppare una *visione dinamica del significato*, sostenendo, in primo luogo, che non siamo costretti a scegliere fra teoria *convenzionalistica* e teoria *contestuale* o *prag-*

matica, in quanto una teoria adeguata del significato è entrambe le cose assieme (sia pure in momenti o fasi diverse); e, in secondo luogo, che sussiste una *connessione concettuale* fra teoria dell'interpretazione e teoria del significato. Nel quarto paragrafo, in primo luogo farò vedere come di fatto, anche se soltanto implicitamente, una visione *statica* del significato stia dietro agli approcci del formalismo e dell'antiformalismo interpretativo; in secondo luogo, mi sforzerò di criticare questa visione e di sostituirla con un'altra (una visione *dinamica*), anche se in forma appena abbozzata; in terzo luogo, infine, cercherò di mostrare come, alla luce di questo abbozzo di concezione alternativa, la dicotomia fra «scoprire» e «creare» significati risulti fondamentalmente inadeguata. In realtà, a ben guardare, l'aspetto centrale dell'interpretazione è proprio quello di presentarsi come un'attività che è insieme, anche se in momenti diversi, scoperta e creazione (controllata) di significati.

2. LE NOZIONI DI SIGNIFICATO E DI INTERPRETAZIONE GIURIDICA.

Una delle tesi centrali che sosterrò in questo lavoro è quella secondo cui, se si guarda al significato da quel punto di vista *dinamico* cui già sopra ho fatto cenno, allora bisogna riconoscere l'esistenza di una *connessione concettuale* fra discorsi sulla — o teorie della — interpretazione (giuridica) e discorsi sul — o teorie del — significato. Il punto centrale che voglio mettere in evidenza con questa affermazione è che, all'interno di questa prospettiva, la nozione di interpretazione (in una accezione generale che ricomprende quella di «interpretazione giuridica») richiama necessariamente la nozione di significato, e, viceversa, la nozione di significato richiama quella di interpretazione.

È importante premettere che la tesi della connessione concettuale non ha una valenza universale, nel senso che non si applica sempre e comunque, in tutti i possibili contesti in cui le due nozioni («interpretazione» e «significato») vengono usate. In realtà però, a ben guardare, i limiti alla universalizzazione riguardano soltanto la nozione di significato. In altri termini, se è vero che l'elemento del significato fa necessariamente parte della nozione di interpretazione, intesa nel suo senso paradigmatico più generale («interpretare è, incontestabilmente, attribuire significati»), non altrettanto può dirsi per la nozione di significato: non è

necessariamente vero, cioè, che «dove c'è significato c'è sempre interpretazione». Si guardi a tutte le situazioni in cui, come accade nella logica formale, vi sono enunciati considerati di per sé dotati di significato (e quindi qualificati come proposizioni) indipendentemente dall'intervento, a qualsiasi titolo, di una attività interpretativa¹⁴.

Il fatto è che la nozione di significato è molto complessa e articolata, soggetta com'è a molte variazioni in relazione ai differenti contesti in cui viene usata. Sono convinto che non esista una nozione monolitica di significato «buona per tutti gli usi». Vi è certamente una *dimensione concettuale* di carattere generale che la nozione possiede, e che è comune a tutta una serie di possibili concezioni; al di là di questo, però, il modo in cui tale nozione viene ad essere ricostruita dipende in modo rilevante dalle caratteristiche del contesto cui di volta in volta ci si riferisce. Per sostenere adeguatamente la tesi della connessione concettuale, pertanto, bisogna fornire qualche ulteriore chiarimento sui contesti, relativi all'interpretazione, all'interno dei quali ci muoviamo, e, conseguentemente, sul tipo di nozione di significato che si ritiene più appropriata all'interno di quei contesti; ed è quanto mi propongo di fare in questo paragrafo.

Comincio le mie brevi e schematiche precisazioni dalla nozione di interpretazione. Come ho già detto, sono convinto che la tesi della connessione concettuale con il significato vale in tutti i contesti in cui si producono interpretazioni. Tuttavia, a me interessano, in modo particolare, i contesti in cui vengono prodotte interpretazioni di «fatti culturali», cioè di fatti che sono prodotti, in qualche senso, da esseri umani, e che continuano ad esistere in quanto da essi creduti e riconosciuti come tali¹⁵. All'interno di questo ambito, il campo di riferimento più specifico delle mie osservazioni sarà costituito da quelle interpretazioni di fatti culturali (testi, oggetti artistici, intenzioni, valori, azioni, ecc.) che sono condotte o per scopi scientifici (dalle cd. «scienze umane»),

¹⁴ Sulla questione relativa al differente modo di impostare i rapporti fra enunciati e proposizioni, nei discorsi della logica formale e nei discorsi giuridici, si era di già acutamente soffermato Tarello (G. TARELLO, *Diritto, Enunciati, Usi*, Il Mulino, Bologna 1974, pp. 161 ss.) in uno dei pochi studi italiani di filosofia del diritto che affronta in modo adeguato il tema del significato.

¹⁵ Riprendo questa definizione da Searle, che preferisce parlare di «fatti sociali». Secondo Searle, «for social facts, the attitude we take toward the phenomenon is partly constitutive of the phenomenon» (J. SEARLE, *The Construction of Social Reality*, The Penguin Press, London 1995, p. 33).

ovvero all'interno di attività pratiche a carattere istituzionalizzato (ed è il caso, ad esempio, dell'interpretazione giuridica *operativa*). È indubbio, però, che l'oggetto più diretto delle mie analisi è costituito dalla attività di interpretazione giuridica. Mi sembra perciò opportuno, a questo punto, fornire alcune precisazioni sul modo in cui intenderò tale specifica nozione.

In questa sede, intenderò la nozione di interpretazione giuridica nel suo senso paradigmatico più ristretto, che fa riferimento ai contesti rappresentati dalle esperienze giuridiche a diritto codificato. Secondo la definizione che adotto, la nozione di interpretazione giuridica denota «tutte quelle attività di attribuzione di significato che vengono poste in essere, da giuristi e operatori giuridici, nell'ambito di esperienze giuridiche «a diritto codificato», e che quindi hanno come «oggetto paradigmatico» enunciati (che si suole chiamare *disposizioni legislative*) contenuti in documenti linguistici prodotti dal legislatore¹⁶. Configurata in questo modo, la nozione in questione viene sostanzialmente a coincidere con quella connotata dalla locuzione «interpretazione della legge», di uso comune all'interno della nostra cultura giuridica. Si tratta, ad esempio della locuzione prescelta da Tarello¹⁷, quando afferma che «interpretazione della legge» vuol dire attribuire significato a «un documento o (...) insieme di documenti di cui si sa o si postula che esprima o esprimano una cosiddetta norma giuridica o l'insieme delle norme (...)».

Passiamo, adesso, alla nozione di significato. Come ho detto sopra, bisogna apprestare, sia pure embrionalmente, una nozione di significato che si adatti in modo appropriato a quei contesti di produzione di attività interpretative sopra menzionati, e in modo particolare al contesto rappresentato dalla interpretazione della legge. Fare ciò equivarrebbe, per la verità, a costruire una vera e propria teoria del significato; compito che, ovviamente, fuoriesce dagli obiettivi di questo lavoro. Qui è possibile soltanto fissare alcune caratteristiche che tale teoria dovrebbe avere¹⁸. Mi limiterò a menzionarne rapidamente alcune, facendo eccezione sol-

¹⁶ Queste ultime osservazioni sono riprese dal mio saggio *Interpretazione giuridica e teorie del significato*, in L. GIANFORMAGGIO E M. JORI (a cura di), *Scritti per Uberto Scarpelli*, Giuffrè, Milano 1997, pp. 803-853.

¹⁷ G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano 1980, p. 9.

¹⁸ Per una discussione più adeguata e approfondita di questo tipo di caratteristiche, limitata all'ambito della interpretazione giuridica, rinvio al mio *Interpretazione giuridica e teorie del significato*, cit.

tanto per la distinzione fra *significato convenzionale* e *significato contestuale*, che merita una analisi un po' più approfondita.

In primo luogo, una nozione di significato adeguata ai nostri scopi deve presupporre la distinzione fra *contenuto semantico in senso stretto* dell'enunciato e sua *funzione*, distinzione che, nel caso specifico dell'interpretazione giuridica, equivale a quella fra la fattispecie astratta contenuta nella disposizione legislativa (normalmente comprensiva di una idea di azione e di tutte le sue possibili specificazioni e condizioni), e la finalità prescrittiva del messaggio comunicativo. Facendo riferimento ad un esempio di uso corrente nella teoria dell'interpretazione giuridica, quello relativo alla famosa circolare che «fa divieto ai veicoli di circolare nei giardini comunali», sostenere la distinzione in questione equivale a ritenere che la frase «la circolazione dei veicoli nei giardini comunali» abbia un significato minimalmente compiuto (anche se carente, dal punto di vista del messaggio comunicativo complessivo che con essa si volesse eventualmente convogliare), in modo autonomo e indipendente rispetto al fatto di possedere una funzione (prescrittiva).

Mi rendo conto che si tratta di una tesi che non è per nulla scontata¹⁹; qui mi limito ad enunciarla²⁰, facendo però notare che schierarsi a favore di questa tesi non equivale per nulla a negare qualsiasi tipo di rapporto fra significato e funzione. Sono convinto, al contrario, che, con specifico riferimento all'ambito di esperienza giuridico, la teoria dell'interpretazione debba riconoscere la presenza di una stretta *interazione* fra questi due elementi. Riconoscere ciò vuol dire, ad esempio, ammettere la possibilità che, nell'interpretazione giuridica, l'attribuzione di significato ad un enunciato sia influenzata dalla — preventiva o

¹⁹ Contro di essa si sono levate voci importanti all'interno della filosofia analitica del diritto, voci che hanno parlato in favore di una concezione alternativa, caratterizzabile come *teoria del significato prescrittivo*. Cfr. A. ROSS, *Direttive e norme*, intr. e trad. it. di M. Jori, Ed. di Comunità, Milano 1978, e U. SCARPELLI, *Semantica, morale, diritto*, Giappichelli, Torino 1969.

²⁰ Vorrei segnalare che la distinzione in questione è stata anche recentemente difesa, in quanto distinzione semantica di carattere generale, da alcuni esponenti di primo piano della filosofia analitica contemporanea, anche se usando una terminologia differente dalla mia (si preferisce parlare di distinzione fra *senso* e *forza*). Dummett, ad esempio, l'ha insistentemente difesa in molti suoi lavori (cfr., per una recente e molto persuasiva formulazione, M. DUMMETT, *Seas of Language*, Clarendon Press, Oxford 1993, pp. 122-123). Ma si veda anche, fra gli altri, M. PLATTS, *Ways of Meaning. An Introduction to Philosophy of Language*, Routledge & Kegan, London 1979, pp. 84-86.

contestuale — consapevolezza del suo carattere prescrittivo, o, il che è lo stesso, dalla consapevolezza che l'enunciato esprime una norma giuridica valida.

In secondo luogo, una teoria del significato ritagliata per l'interpretazione deve concepire il significato come una nozione *stratificata*²¹. Il significato, come ho detto prima, non è una nozione monolitica; al contrario, esso contiene, al suo interno, più dimensioni o strati²². Cercheremo ora di distinguerli, sia pure molto sommariamente. All'interno del primo strato si trova una nozione *ampia* di significato (il *significato in senso lato*), con la quale si vuole ricomprendere tutto ciò che viene espresso dall'enunciato giuridico in termini di messaggio comunicativo «standard» (da questo punto di vista molto generale, anche la funzione fa parte del significato). In altre parole, qui il significato è costituito dal *quantum di comunicazione* che si trasmette attraverso l'enunciato²³.

Del secondo strato fa parte il significato in una nozione più *ristretta* (il *significato in senso stretto*), che, come ho già detto sopra, costituisce il *contenuto semantico complessivo* dell'enunciato, così come risulta dalla combinazione sintatticamente «ben formata» dei significati delle singole parole.

Il significato delle singole parole (il *significato in senso debole*) rappresenta il terzo strato della nozione. Si tratta, appunto, di un significato in senso *debole*, perché le singole parole («veicolo», «giardino», ecc.), da sole (nei limiti, cioè, in cui non arrivano ad esprimere un enunciato composto da una sola parola), non riescono a varcare la soglia rappresentata dal messaggio comunicativo compiuto. Soltanto attraverso le loro combinazioni consentite dalle regole sintattiche (ad esempio, quella fra «soggetto», «copula» e «predicato») le parole riescono a realizzare una comunicazione dotata di significato in senso pieno.

²¹ Qui ribadisco le distinzioni già sviluppate, in modo più analitico e approfondito, nel mio *Conoscenza giuridica e concetto di diritto positivo. Lezioni di filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino 1993, cap. 10.

²² Condividono, fra i tanti altri, l'idea che il significato abbia più dimensioni: Hesse, che definisce il significato come un *inclusive term* (M. HESSE, *Revolutions and Reconstructions in the Philosophy of Science*, Harvester Press, Brighton 1980, p. 113), e Putnam, che lo caratterizza come un *vettore* che possiede una sequenza finita di componenti (H. PUTNAM, *Mind, Language and Reality. Philosophical Papers, Vol. II*, Cambridge University Press, Cambridge 1975, pp. 246, 268-269).

²³ Riprendo questa definizione da Tarello, *Diritto, enunciati, usi*, cit., p. 146.

Anche il significato delle singole parole, infine, è composto da più strati o dimensioni, per l'esattezza da due: i) la dimensione *intra-linguistica* del *senso*, all'interno della quale quest'ultimo è configurato come un prodotto della nostra abilità di comprendere e di interpretare le espressioni di un determinato linguaggio, e dunque di padroneggiare le regole del loro uso; ii) la dimensione *extra-linguistica* del *riferimento*, all'interno della quale quest'ultimo è configurato come il prodotto della nostra capacità di usare un determinato linguaggio per entrare in rapporto con la realtà (in una accezione di «realtà» che andrebbe ulteriormente qualificata, ma certo non in questa sede), e dunque di porre in essere tutte quelle operazioni (identificazione degli oggetti, applicazione dei predicati, ecc.) che tale rapporto comporta.

3. LA CONNESSIONE CONCETTUALE FRA TEORIA DELL'INTERPRETAZIONE E TEORIA DEL SIGNIFICATO.

Ho preferito inserire la discussione sulla terza qualificazione che bisogna adesso attribuire alla nozione di significato in un nuovo paragrafo, e proprio perché tale discussione ci porta ad un punto davvero nodale del nostro discorso, che bisogna trattare in modo autonomo rispetto agli altri. Si tratta, in altre parole, di una questione che va direttamente al cuore del dibattito sulla «natura» del significato. Infatti, la domanda che adesso ci dobbiamo porre è: che tipo di significato vogliamo costruire per i contesti in cui si producono interpretazioni, e in modo particolare per il contesto rappresentato dall'interpretazione giuridica? Preferiamo orientarci verso un *significato convenzionalmente fissato* in modo indipendente rispetto alle intenzioni dei singoli parlanti o emittenti (*significato convenzionale*), significato che è dunque considerato come (integralmente?) preesistente rispetto alle varie situazioni comunicative, ai concreti contesti di interazione segnica, con le loro specifiche caratteristiche? Oppure, alternativamente, riteniamo più opportuno optare per un significato (integralmente?) costruito nelle singole occasioni d'uso (*significato contestuale*), a partire dalle concrete interazioni comunicative fra emittenti e riceventi, in cui si esprimono intenzioni e si incrociano aspettative?

Questi interrogativi sono esposti certamente in forma troppo schematica, ma rendono comunque l'idea dei due modi contrap-

posti in cui le teorie semantiche più accreditate tendono ad impostare la questione della natura del significato. È bene chiarire, comunque, che scegliere fra quelle che, per comodità espositiva, chiamerò *teoria del significato convenzionale* e *teoria del significato contestuale*, non significa affatto rinunciare a utilizzare nella teoria del significato, alternativamente, l'elemento della *convenzione* (dal punto di vista della teoria del significato contestuale), ovvero quello del *contesto pragmatico* (dal punto di vista della teoria del significato convenzionale). Qui, in realtà, il punto in questione è un altro: si tratta, in altri termini, di chiarire quali siano gli elementi per davvero caratterizzanti del significato, e dunque quali debbano essere considerati gli aspetti *logicamente prioritari*, e quali quelli *secondari e/o derivati*. Nessuna delle due concezioni sarebbe disposta a sostenere, alternativamente, che nella costruzione del significato non entrino per nulla le convenzioni, ovvero che non abbia alcun ruolo il contesto pragmatico.

Anche tenuto conto di questo, comunque, resta il fatto che il modo di impostare la questione della natura del significato («quale concezione per il significato?») rimane prevalentemente affidato a due alternative dicotomiche, che rappresentano molto più delle *tradizioni di ricerca* che delle specifiche teorie. Esaminiamole molto brevemente²⁴.

La prima tradizione di ricerca è quella *convenzionalistica*, secondo cui l'indagine sul significato deve rimanere svincolata, in tutto o in parte, dalla considerazione delle intenzioni comunicative dei parlanti. Ciò vuol dire che il significato può essere compreso indipendentemente dalla funzione comunicativa espletata. Queste affermazioni sottintendono la tesi, ancora più generale, secondo cui il linguaggio, complessivamente considerato, è un sistema astratto che è preesistente ad ogni occasione di uso²⁵.

²⁴ Nell'illustrare questa distinzione farò riferimento agli schemi di classificazione, non molto distanti tra di loro, suggeriti da Strawson (P.F. STRAWSON, *Logico-Linguistic Papers*, Methuen & Co., London 1971, pp. 171-172) e da Celano (B. CELANO, *Dialettica della giustificazione pratica*, Giappichelli, Torino 1994, p. 168). Uno schema ulteriore, diverso nella terminologia, ma in fondo non troppo differente nella sostanza, è quello proposto da Jori, che parla di distinzione fra *semiotica della competenza* e *semiotica dell'atto* (M. JORI, *Tendances en Sémiotique Juridique*, in «Revue Internationale de Sémiotique Juridique», 2 (1989), n. 6, pp. 277-300).

²⁵ È una affermazione che riprendo da Fish, il quale la considera come una delle tesi principali di quello che lui chiama *formalismo linguistico*, in un senso che non è poi molto dissimile da quello qui dato alla locuzione «convenzionalismo semantico» (cfr. S. FISH, *Doing What Comes Naturally. Change,*

Ci si può chiedere adesso: che nozione di significato viene fuori da questo approccio? Quale modello viene privilegiato, fra i tanti possibili? Orbene, come ho già detto sopra, la nozione-chiave è qui quella di *significato convenzionale*, nel senso di «tutto quello che si conosce di un enunciato prescindendo dal contesto della enunciazione»²⁶. Si tratta, in fondo, di quello che Davidson chiama *first meaning*²⁷, e cioè del significato che le espressioni di un linguaggio hanno in accordo con le convenzioni e le regole d'uso attualmente condivise (e magari codificate in un dizionario) dai membri della comunità di riferimento²⁸.

La seconda tradizione di ricerca è quella che si schiera a favore del *significato pragmatico o contestuale*. Dal punto di vista di questo secondo approccio, «la chiarificazione della nozione di significato dipende in tutto o in parte dal riferimento ad intenzioni comunicative tipiche in situazioni complesse di interazione segnica»²⁹. Secondo questa prospettiva, differentemente dalla prima, il significato è una proprietà di *enunciazioni* e non di *enunciati*, nel senso che viene integralmente costruito, certo a partire da elementi semantici previ (ma non dotati di autonoma «significanza»), nelle singole occasioni d'uso del linguaggio³⁰.

Sin qui ho volutamente impostato la discussione sulle concezioni del significato nel modo tradizionale, sulla scorta del quale

Rhetoric and the Practice of Theory in Literary and Legal Studies, Clarendon Press, Oxford 1989, p. 6).

²⁶ È la definizione data da Grice, nel contesto, però, di una teoria che finisce per subordinare il significato convenzionale al significato-intenzione (cfr. P. GRICE, *Studies in the Ways of Words*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1989, p. 25).

²⁷ D. DAVIDSON, *A Nice Derangement of Epitaphs*, in E. LEPORE (ed.), *Truth and Interpretation. Essays in the Philosophy of Donald Davidson*, ed. by Blackwell, Oxford 1986, pp. 434-436.

²⁸ Sul primato del significato convenzionale, v. PLATTS, *Ways of Meaning*, cit., pp. 90-91, 199, e S. BLACKBURN, *Spreading the Word. Groundings in the Philosophy of Language*, Oxford University Press, Oxford 1984, pp. 110-111.

²⁹ Riprendo questa caratterizzazione dell'approccio del significato contestuale da CELANO, *Dialettica della giustificazione pratica*, cit., p. 168.

³⁰ Fish rappresenta un esempio particolarmente significativo, anche per la radicalità delle sue affermazioni, di questa concezione. Secondo Fish (FISH, *Doing What Comes Naturally*, cit., p. 4), non esiste un significato letterale, se per esso si intende un significato perspicuo indipendentemente dal contesto, o dalla *speaker's mind*; e, più avanti, l'autore continua (*ivi*, p. 8) rilevando che un enunciato non ha significato nel senso di «un significato in astratto», indipendentemente da una occasione d'uso; i vincoli dell'interpretazione non dipendono, in realtà, da un significato preesistente, ma sono essi stessi interpretativi.

per i partecipanti non rimarrebbe altro da fare, alla fine, che optare per una delle due alternative in campo. Orbene, se davvero questa fosse la situazione, allora forse la seconda alternativa risulterebbe più appetibile, perché la sola in grado di gettar luce sul momento finale della costruzione del significato, legato alla recezione contestuale del messaggio da interpretare; e lo sarebbe ancora di più nel nostro caso, in cui la costruzione del significato deve essere vista in stretto collegamento con la teoria della interpretazione giuridica. In quest'ultimo caso, infatti, l'interpretazione, per una sua parte (l'interpretazione *operativa*), costituisce un presupposto (necessario?) della applicazione giudiziale del diritto ai casi concreti. Io stesso, in un precedente lavoro³¹, ho operato questo tipo di scelta, nella convinzione che il campo delle opzioni fosse circoscritto a quelle due tradizionali. Dopo ulteriori riflessioni, tuttavia, comincio a nutrire seri dubbi sulla correttezza di questa scelta, anche perché la rinuncia ad assegnare uno spazio teoricamente rilevante al significato convenzionale mi pare produca conseguenze particolarmente insoddisfacenti, sia dal punto di vista della teoria semantica generale, che da quello della teoria dell'interpretazione giuridica.

Dal primo punto di vista, mi sembra che una concezione così sbilanciata nei confronti dei contesti d'uso del linguaggio rischi di svalutare eccessivamente il ruolo delle convenzioni nei processi di comunicazione linguistica, rendendo particolarmente difficile la comprensione dei meccanismi di funzionamento del linguaggio come pratica sociale, come istituzione collettiva che appartiene ad una comunità di parlanti.

Dal secondo punto di vista, mi sembra che affidare la costruzione dei significati giuridici ai singoli contesti d'uso, metta in questione non solo, sul piano della teoria, la possibilità di render conto in modo adeguato (anche a livello di intuizioni di senso comune) di come, all'interno di un sistema giuridico, funzionino i processi di comunicazione e di comprensione dei messaggi normativi; ma mette anche seriamente in discussione, sul piano dei valori, il fondamentale principio della certezza del diritto. Optare per la teoria del significato contestuale vorrebbe dire in realtà, per la teoria dell'interpretazione giuridica, compiere una decisa virata (anche contro le intenzioni di partenza) verso l'antiformalismo.

³¹ Si tratta di *Interpretazione giuridica e teorie del significato*, cit.

Credo che la questione vada riconsiderata attentamente; ma non è certo questa la sede per farlo in modo approfondito. Qui si possono offrire alcuni suggerimenti, muovendo dalla *prospettiva dinamica* cui prima ho fatto cenno. Partendo da questa prospettiva, è forse possibile mettere in dubbio, prima di tutto, l'idea che queste due concezioni del significato siano *mutualmente esclusive*, e che dunque esauriscano il campo delle possibili alternative. Ritengo, al contrario, che ci sia quantomeno la possibilità di percorrere una sorta di «via di mezzo» fra queste due concezioni specularmente contrapposte; via di mezzo che dovrebbe cercare, prima di ogni altra cosa, di salvaguardare gli aspetti positivi di entrambe. Cercherò adesso, anche se per brevi cenni, di sondare questa possibilità, rimanendo per adesso sulle linee generali della teoria semantica, piuttosto che scendere nei dettagli della teoria dell'interpretazione giuridica. A questo proposito, è importante ribadire che l'ambito di estensione di questa tesi semantica copre tutti quei casi in cui c'è una connessione concettuale fra significato e interpretazione; i casi in cui, insomma, il significato viene dato attraverso l'interpretazione.

Se si prende sul serio l'idea che il significato sia una nozione *dinamica*, allora si potrebbe aggiungere una ulteriore caratteristica alla nozione di significato dopo le prime due che ho esaminato nel paragrafo precedente, e che erano, per l'esattezza: quella secondo cui il significato (*in senso stretto*) rappresenta il *contenuto semantico complessivo dell'enunciato*, e quella che vede nel significato una nozione *stratificata*. In accordo con questa terza caratteristica, il significato dovrebbe essere visto come una nozione *a formazione progressiva*: esso, cioè, si formerebbe per gradi, passando attraverso varie fasi (e attraverso un progressivo aumento e specificazione del contenuto semantico), e non già «tutto in una volta» (per scoperta o per creazione); e queste fasi, che sono riconducibili fondamentalmente a due (ma che potrebbero essere ulteriormente scomposte in più «sotto-fasi»), sono entrambe da considerarsi dei passaggi *necessari* per la costruzione del significato complessivo dell'enunciato.

Proviamo, adesso, ad utilizzare questa idea in chiave critica rispetto alla dicotomia fra significato convenzionale e significato contestuale. Così facendo, ci accorgiamo come diventi possibile sostenere che le due dimensioni del significato (quella *convenzionale* e quella *contestuale*), che taluni considerano come contrapposte, appartengono in realtà *a due fasi dello stesso processo*, complesso e articolato, di *attribuzione del significato*. È chiaro però

che, se si segue questa linea di ragionamento, allora bisogna ammettere che il significato convenzionale sta all'inizio del processo di attribuzione del significato, costituendo la base di partenza condivisa (il «serbatoio semantico comune» che emittenti e riceventi non mettono al momento in questione), mentre il significato contestuale sta alla fine del processo, rappresentando l'esito della sua fase ultima, quella della costruzione del significato pienamente compiuto, che si realizza al momento della interazione comunicativa³².

Mi pare che, in accordo con questo tipo di impostazione, non venga a crearsi alcun serio conflitto fra queste due dimensioni all'interno della teoria semantica, posto che, naturalmente, si riconosca la priorità logica del significato convenzionale. Entrambi i tipi di elementi (convenzionali e contestuali) entrano tutti e due, a pieno titolo, nel processo di costruzione del significato, sia pure in fasi diverse. Il fatto che la fase della individuazione o presa d'atto del significato convenzionale sia logicamente (e temporalmente) prioritaria rispetto alla fase dell'attribuzione del significato contestuale non implica affatto che si possa fare a meno di quest'ultima, o che essa sia meno importante. Quella che semmai può variare, e talvolta sensibilmente, è la «distanza semantica» fra il significato convenzionale e quello contestuale. Quest'ultimo, cioè, può limitarsi a riprodurre il significato convenzionale, costituendo una specificazione del contenuto in vista di una determinata occasione d'uso (e questo accade, ad esempio, nei «casi facili» dell'interpretazione giuridica); ovvero può allontanarsi dal significato convenzionale (nei «casi difficili»), sino al punto, talvolta, da contrapporsi radicalmente ad esso (nei «casi particolarmente difficili», dove le varie alternative semantiche sono tutte poste più

³² Nella teoria semantica contemporanea è Kempson uno degli autori che mi sembra si muovano più decisamente in direzione di questo approccio. Secondo Kempson, fra le due teorie del significato (che egli caratterizza in modo diverso dal mio, ma con intenti abbastanza simili) non c'è conflitto, nella misura in cui la prima (per me, la teoria del significato convenzionale) è considerata come una parte della teoria della competenza linguistica, e la seconda (per me, la teoria del significato contestuale) come una parte della teoria della competenza comunicativa (R. KEMPSON, *Semantical Theory*, Cambridge University Press, Cambridge 1977, p. 55). Ad avviso di questo autore, la seconda teoria contribuisce alla costruzione di una teoria della comunicazione separata ma dipendente da un *previously stated account of semantics* (*ibid.*, p. 68); quella che occorre è una separazione fra il *semantic account* del linguaggio (che assegna interpretazioni agli enunciati e alle parole di quel linguaggio), e un *account of communication*, che assume l'esistenza precedente del *semantic account* (*ibid.*, p. 73).

o meno sullo stesso piano). Per compiere tutte queste operazioni, tuttavia, c'è sempre bisogno di un significato convenzionale da cui prendere le mosse, al limite anche per rifiutarne il contenuto.

Non è ovviamente possibile, in questa sede, sviluppare con maggiori approfondimenti questa indicazione teorica, e nemmeno cercare di esaminarne in dettaglio le implicazioni per la teoria del significato giuridico³³. Bisogna accontentarsi di fissare le coordinate fondamentali per un lavoro teorico che è ancora tutto da fare.

Vorrei però spendere qualche parola in più sulla annosa questione del rapporto — concepito spesso in modo conflittuale — fra significato e intenzione. Mi pare assolutamente evidente, infatti, che dall'approccio or ora delineato discenda, perlomeno embrionalmente, una certa soluzione circa il modo più adeguato di configurare la relazione fra questi due elementi. La soluzione in questione, in realtà, indica la priorità (si potrebbe dire *logica* e *sociologica*³⁴ insieme) del significato convenzionale, una volta che

³³ Alcuni spunti interessanti in questa direzione sono però di già rinvenibili nella teoria giuridica contemporanea. Greenawalt, ad esempio, distingue, all'interno di un discorso sull'interpretazione giuridica, fra il *literal meaning*, che include alcune assunzioni fondamentali sulle condizioni in cui è formulata una enunciazione, e il *full meaning*, che include tutte le comprensioni condivise fra parlante e ricevente; secondo questo autore, questa tesi è decisamente preferibile a quella secondo cui «tutto il significato dipende dal contesto» (P. GREENAWALT, *Law and Objectivity*, Oxford University Press, Oxford 1992, p. 16). Anche Schauer, utilizzando il solito esempio dei «veicoli nel parco», critica la tesi secondo cui il significato è determinato dalle singole istanze d'uso, e rivendica la priorità del «significato letterale» (F. SCHAUER, *Rules and the Rule-Following Argument*, in D. PATTERSON (ed.), *Wittgenstein and Legal Theory*, Westview Press, Boulder Colorado 1992, p. 226). Una opinione nettamente contapposta è invece espressa da Alexander, che, facendo sempre riferimento all'interpretazione dei testi giuridici, afferma che i *dictionary meanings* che questi testi posseggono dipendono, in ultima analisi, dalle intenzioni degli autori (L. ALEXANDER, *All or Nothing at All? The Intentions of Authorities and the Authority of Intentions*, in *Law and Interpretation. Essays in Legal Philosophy*, ed. by A. Marmor, Clarendon Press, Oxford 1995, pp. 363-366).

³⁴ È Giddens a sostenere la tesi della priorità insieme logica e sociologica del significato convenzionale sulle intenzioni. Ad avviso di Giddens, tale priorità è *sociologica*, perché è proprio questo tipo di significato a rappresentare una struttura linguistica capace di mediare le diverse forme culturali ed a costituire, per ciò stesso, il presupposto che rende possibile la messa in funzione dell'insieme delle capacità simboliche che sono necessarie per l'esistenza stessa di gran parte degli scopi umani; ed è *logica*, perché nessuna spiegazione che parta dal «significato-intenzione» può dar conto della origine della comprensione basata sul senso comune (A. Giddens, *New Rules of Sociological Method: a Positive*

esso si sia stabilizzato (si potrebbe dire «istituzionalizzato») all'interno di una comunità linguistica³⁵, rispetto alle intenzioni dei parlanti o, meglio ancora, degli emittenti³⁶. Da questo punto di vista, l'intenzione farebbe parte del tessuto pragmatico della comunicazione e dunque si innesterebbe su di un campo di significati convenzionalmente già determinato. Si potrebbe anzi sostenere, forzando un po' il discorso, che il contenuto di ogni intenzione è quello che è in quanto è interpretato come tale alla luce delle convenzioni semantiche prevalenti in quel contesto³⁷; un modo efficace — ma forse troppo brutalmente schematico — di esprimere questo punto sarebbe quello di dire che «non si possono esprimere intenzioni senza presupporre convenzioni (semantiche)».

Naturalmente, il discorso sul rapporto fra convenzioni e intenzioni è molto intricato e complesso, e non può essere certo esaurito in questa sede. Certo i teorici dell'intenzione potrebbero ulteriormente replicare, sostenendo che il significato convenzionale, che pure ha una sua autonomia, riposa comunque su intenzioni ancora più «originarie»³⁸. Per parte mia, rimango convinto della preferibilità, tutto sommato, della tesi della priorità del significato convenzionale, e dunque della priorità del significato convenzionale degli enunciati giuridici rispetto alle intenzioni degli autori.

Una volta fornite le necessarie precisazioni sulle nozioni di interpretazione e di significato implicate nella tesi della «relazione concettuale» fra teoria dell'interpretazione giuridica e teoria del

Critique of Interpretative Sociologies, trad. it., *Nuove regole del metodo sociologico*, Il Mulino, Bologna 1979, pp. 124-125).

³⁵ Questo profilo è giustamente messo in evidenza da BLACKBURN, *Spreading the Word*, cit., pp. 110-111.

³⁶ A questo proposito Platts dice, in modo molto persuasivo, che la nozione di intenzione del parlante presuppone quella di «significato dell'enunciato», nel senso che funziona soltanto nei limiti in cui si può riconoscere un significato (*strict and literal*) all'enunciato. Platts prosegue rilevando che il significato letterale «is the route to the speaker's intentions, the reverse journey usually being impossible». Le intenzioni, conclude Platts, stanno nel campo della teoria della forza e non in quello della teoria del senso (PLATTS, *Ways of Meaning*, cit., pp. 90-91).

³⁷ Sono affermazioni di Raz, a mio avviso da condividere integralmente. Per Raz, nel ciclo di convenzione e intenzione, la convenzione viene senz'altro prima (cfr. J. RAZ, *Intention in Interpretation*, in R. P. GEORGE (ed.), *The Autonomy of Law. Essays on Legal Positivism*, Clarendon Press, Oxford 1996, p. 269).

³⁸ Cfr., ad esempio, GRICE, *Studies in the Ways of Words*, cit., pp. 117 ss.

significato, possiamo nuovamente passare a discutere brevemente la tesi in questione. Pregiudizialmente, però, vale la pena di chiarire ulteriormente, in primo luogo, che questa tesi è il frutto di quell'approccio dinamico al significato che abbiamo privilegiato sin dall'inizio; in secondo luogo che essa ha un ambito di applicazione che copre — quantomeno — tutti i casi (ad esempio nella vasta area delle «scienze umane») in cui il significato è prodotto per il tramite dell'interpretazione; in terzo luogo, che la tesi di cui sopra vale nei limiti in cui si accettino le definizioni di «interpretazione» e — soprattutto — di «significato» che ho offerto nei paragrafi precedenti.

Fatte queste premesse, passiamo subito ad enunciare la tesi della relazione concettuale. Lo si può fare in questi termini: all'interno dell'ambito di applicazione sopra precisato, il rapporto fra significato e interpretazione è così stretto e pervasivo, al punto tale da farci ritenere che non è concettualmente possibile sviluppare analisi e teorie dell'interpretazione che non siano anche, *necessariamente*, analisi e teorie del significato. Non si può, insomma, pensare alla nozione di significato se non attraverso la nozione di interpretazione, e viceversa. Più in generale, una teoria dell'interpretazione non può che essere anche, *necessariamente*, una teoria del significato, e viceversa.

Una tesi siffatta è stata più volte autorevolmente avanzata nella filosofia analitica del linguaggio più recente, sia pure, molto spesso, nei termini di ciò che può anche essere considerato come l'esito della interpretazione, la *comprensione*³⁹. Non mi pare, però, che questo slittamento cambi di molto la sostanza del discorso. In ogni caso, questo tipo di impostazione non è presente soltanto in sede di filosofia del linguaggio, ma anche nella teoria giuridica contem-

³⁹ Una tesi del genere è ad esempio avanzata da Platts, quando afferma che «the meaning of an expression in a language is what a competent speaker of the language understands by that expression» (PLATTS, *Ways of Meaning*, cit., p. 43). Ma anche Dummett collega il significato alla comprensione (M. DUMMETT, *What is a Theory of Meaning? (II)*, in G. EVANS AND J. MCDOWELL (eds.), *Truth and Meaning. Essays in Semantics*, Clarendon Press, Oxford 1976, p. 69). Infine, Baker e Hacker sostengono in più occasioni una tesi del genere, attestandosi su di una posizione molto vicina a quella da me avanzata. Essi, infatti, affermano chiaramente, più volte, che c'è una relazione *interna* (e dunque *concettuale*) fra significato e comprensione (cfr., ad esempio, G.P. BAKER-P.M.S. HACKER, *Language, Sense and Nonsense. A Critical Investigation into Modern Theories of Language*, Blackwell, Oxford 1984, p. 233-236).

poranea, dove troviamo delle voci significative che riconoscono questo nesso reciproco fra significato e interpretazione⁴⁰.

4. UNA ALTERNATIVA SEMANTICA AL FORMALISMO E ALL'ANTIFORMALISMO INTERPRETATIVO.

È tempo adesso, in questo breve ultimo paragrafo, di esaminare alcune possibili conseguenze che la scelta di questo approccio dinamico al significato (con tutto quello che ne consegue per la teoria del significato e per il nesso concettuale fra interpretazione e significato) produce per l'interpretazione giuridica. Come avevo già anticipato nel primo paragrafo, la conseguenza più importante è che da una visione dinamica del significato può scaturire un critica potente e unitaria ad entrambi gli indirizzi tradizionali sull'interpretazione giuridica: il formalismo e l'antiformalismo. Normalmente questi due indirizzi vengono criticati autonomamente, in modo indipendente l'uno dall'altro, anche perché di solito chi critica il formalismo lo fa muovendo da premesse antiformalistiche, o viceversa. La critica semantica che muove dall'approccio dinamico, invece, colpisce insieme tutti e due i bersagli, perché individua i comuni presupposti semantici che, a ben guardare, stanno dietro entrambe le concezioni, pur così diverse sul piano della teoria dell'interpretazione.

Che formalismo e antiformalismo interpretativo (così come altri «formalismi giuridici») non siano poi così diversi come potrebbe in apparenza sembrare è stato già notato, per la verità, in sede di teoria giuridica. Si è fatto notare, ad esempio, come l'antiformalismo costituisca, in fondo, una reazione eccessiva alla scoperta che le regole non sono mai determinate, così come riteneva il *formalismo interpretativo*⁴¹. Da questo punto di vista, allora, l'antiformalismo condividerebbe in realtà, a livello teorico, la tesi del formalismo (secondo cui «l'interpretazione è la scoperta di significati predeterminati»), ma sarebbe altamente scettico sulla possibilità che di tale tesi si possa dare attuazione pratica

⁴⁰ Cfr., ad es., quanto dice Raz su questo «nesso di reciprocità», impostando anche lui correttamente l'analisi per i prodotti culturali in generale, e poi specificandola per l'interpretazione giuridica (RAZ, *Interpretation Without Retrieval*, in *Law and Interpretation*, cit., p. 163).

⁴¹ Per una tesi del genere, cfr., ad esempio, M. JORI, *Paradigms of Legal Science*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 2, 1990, p. 245.

in sede di concreta attività interpretativa. L'antiformalista non sarebbe altro che un «formalista deluso»⁴².

Orbene, la critica semantica che sto cercando di sviluppare converge su queste posizioni, aprendo un altro fronte di discussione, che si colloca ancora più in profondità, perché riguarda i presupposti di «sfondo» — tra l'altro impliciti — delle due concezioni.

Vediamo, adesso, qual'è il presupposto semantico condiviso da entrambe le concezioni tradizionali. Si tratta di quel presupposto che fa da sfondo a quello che ho chiamato, nel primo paragrafo, approccio *statico* al significato. In altri termini, l'idea è che il significato, «scoperto» (formalismo) o «inventato» (antiformalismo) che sia, è comunque qualcosa che viene fuori «tutto insieme», in una «unica soluzione». Il significato è visto come una «entità», e non come l'esito di un processo «a più fasi». Naturalmente, se si ritiene che il significato venga scoperto, allora questa entità preesiste all'attività interpretativa; se si ritiene che esso venga creato *ex-novo* in sede di interpretazione, allora l'entità in questione viene integralmente prodotta dall'interprete. Non c'è modo, stando a questo tipo di impostazione, di uscire da questa alternativa dicotomica: o si è formalisti, o si è antiformalisti. La teoria dell'interpretazione ne esce irrigidita, bloccata da questi due schieramenti contrapposti, nessuno dei quali è in grado di

⁴² Sarebbe interessante indagare sulla stretta somiglianza fra questa tesi sugli aspetti unitari che accomunano formalismo e antiformalismo interpretativo, e quella che sostiene, a livello epistemologico, che è il «realismo metafisico», proprio per le garanzie troppo forti che richiede per i processi conoscitivi, a spingere verso lo scetticismo. In questo senso, pretendere troppo dall'idea di «rappresentazione» spinge alla fin fine verso lo scetticismo sull'idea stessa che si possano dare rappresentazioni. È Putnam a fare queste osservazioni, nel muovere alcune critiche al pensiero di Rorty; non a caso, Putnam stesso qualifica Rorty come un *disappointed metaphysical realist* (cfr. H. PUTNAM, *Words and Life*, ed. by J. Conant, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) and London (England) 1995, pp. 299-300, e *Are Morals and Legal Values Made or Discovered?*, in «Legal Theory», 1 (1995), pp. 11-12). Purtroppo, non è questa la sede per svolgere un discorso del genere; sono comunque convinto che dietro queste somiglianze vi siano delle ragioni profonde, che sono collegate alle comuni premesse epistemologiche (di tipo *costruttivistico*) che sono condivise da coloro che, in epistemologia, cercano una «via di mezzo» fra realismo e relativismo, e coloro che, nella teoria dell'interpretazione giuridica, cercano una «via di mezzo» fra formalismo e antiformalismo. Questo punto, che considero di estrema importanza, sarà oggetto di analisi più approfondita nel mio nuovo libro *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit.

rendere conto in modo adeguato degli aspetti peculiari di questa attività.

Secondo un approccio dinamico al significato, le cose, come ho già detto, vanno diversamente: il significato è visto come l'esito, sempre rivedibile, di un processo continuamente in corso; un processo che conosce più fasi, e che quindi attraversa più dimensioni del significato. Non c'è un unico momento topico in cui possiamo dire di avere «scoperto» o «creato» il significato. All'inizio vi è la fase della ricognizione del significato convenzionale dell'enunciato giuridico (e, naturalmente, delle parole che ne fanno parte); alla fine vi è la costruzione del significato contestuale, ritagliato per una determinata occasione d'uso, e cioè, ad esempio, per un singolo caso concreto che il giudice-interprete deve decidere.

Questi punti andrebbero ulteriormente approfonditi. Purtroppo, non posso più farlo in questa sede. Su di un punto soltanto voglio fare una ulteriore considerazione. Ebbene, in accordo con la diversa immagine dell'interpretazione che viene fuori da una visione dinamica del significato, non si può non rilevare che la dicotomia fra «scoprire significati» e «crearne di nuovi» è male impostata, quantomeno se con essa si vuole chiarire la natura peculiare dell'interpretazione giuridica. Quest'ultima, infatti, si caratterizza proprio per il fatto che «non è nessuna delle due cose», quantomeno se quest'ultime sono considerate in forma di opposizione mutuamente esclusiva. A ben guardare, se si segue questo approccio, l'interpretazione giuridica è «tutte e due le cose insieme»⁴³, sia pure in fasi diverse e analiticamente separabili. Interpretare, cioè, è insieme scoprire un significato preesistente (al livello del significato convenzionale) e crearne uno nuovo (al livello del significato contestuale).

Come si vede, una delle «grandi dicotomie» (che sono state menzionate nel primo paragrafo) di cui si nutre il pensiero giuridico contemporaneo esce notevolmente ridimensionata da questo tipo di critiche semantiche. È legittimo aspettarsi, visto il collegamento «a rete» che ritengo esista con le altre, che anche

⁴³ Questa è una tesi che Dworkin avanza con molta forza persuasiva, sia pure senza la dovuta consapevolezza dei presupposti epistemologici e semantici che bisogna incorporare per offrire ad essa un adeguato sostegno. Nel formulare questa tesi, Dworkin afferma, a proposito della interpretazione, che «the distinction between finding the law just "there" in history and making it whole-sale is misplaced here, because interpretation is something different from both» (R. DWORKIN, *A Matter of Principle*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1985, p. 162).

queste ultime possano subire dei contraccolpi. Sono comunque convinto che una critica radicale di questa struttura dicotomica del pensiero giuridico contemporaneo sia possibile soltanto se si va oltre il livello della semantica, per risalire al livello della epistemologia, dove si annidano, ancora più in profondità, alcuni fondamentali «presupposti di base» che sono a tutt'oggi condivisi da una buona parte dei filoni più importanti della teoria giuridica più recente.